



L'intervento

# Quella narrazione su Bagnoli

di **Alberto Lucarelli**

**N**el dibattito pubblico sulle opere a mare per la Coppa America a Bagnoli si è affermata, poco alla volta, una rappresentazione tanto semplice quanto rassicurante: la gara c'è stata, il Consiglio di Stato si è pronunciato, e l'affidamento oggi in corso non sarebbe altro che la naturale esecuzione di quel giudicato.

È una narrazione chiara. Ma proprio per questo rischia di essere fuorviante. Perché, a leggere con attenzione gli atti e le decisioni giurisdizionali, il quadro appare molto più complesso e, soprattutto, molto meno lineare.

Il primo equivoco riguarda la struttura stessa della vicenda. Non siamo di fronte a un unico progetto, rimasto sostanzialmente invariato nel tempo. Al contrario, la storia di Bagnoli è segnata da una successione di almeno tre livelli progettuali distinti. Il primo è il progetto posto a base della gara del 2009-2010. Il secondo è il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica del 2020, elaborato da Invitalia, che rielabora il primo, recependo le modifiche normative e programmatiche nel frattempo intervenute. Il terzo, infine, è il progetto più recente, legato alla Coppa America, che introduce opere ulteriori e una diversa configurazione dell'area a mare. È questa la distinzione decisiva nell'intera vicenda.

Le due sentenze del Consiglio di Stato, del 2023 e del 2025, si collocano infatti all'interno del confronto tra il progetto originario del 2010 e il secondo progetto Pftc (o primo rivisitato) del 2020. Non riguardano il terzo progetto. La decisione del 2023, in particolare, fonda l'accoglimento del ricorso sull'esito di una verifica tecnica che accerta la «sovrapponibilità» tra il progetto del 2010 e il Pftc del 2020. È una valutazione tecnico-prestazionale puntuale, costruita attorno a obiettivi ben definiti come la bonifica dei fondali, il ripristino della linea di costa antecedente alla fase industriale, la realizzazione della spiaggia, la protezione delle aree bonificate e la gestione della colmata. È su questo perimetro (e solo su questo) che si forma il giudicato. La stessa sentenza chiarisce che l'equivalenza tra i due progetti consente di ritenere ancora valido l'esito della gara, nonostante il tempo trascorso e le modifiche intervenute. In altre parole, l'affidamento sopravviverebbe perché c'è continuità progettuale, perché il progetto è sostanzialmente lo stesso.

Non per altra ragione. Ma è qui che la narrazione pubblica smette di aderire ai documenti. Perché il progetto attuale, quello legato alla Coppa America, non è semplicemente un aggiornamento dei precedenti. È un progetto che introduce elementi nuovi e qualitativamente diversi: opere foranee, delimitazione di uno specchio acqueo, configurazione funzionale alla presenza di numerose imbarcazioni, organizzazione dello spazio marittimo in chiave operativa per un grande evento internazionale. Non è più, quindi, il progetto della «grande spiaggia» e del ripristino morfologico della costa. È un progetto che risponde a una logica diversa. È infatti il progetto Coppa America si colloca temporalmente dopo il perimetro tracciato dal Consiglio di Stato: sarebbe andato in Cabina di regia ad agosto 2025 e in Conferenza di Servizi a novembre 2025, dunque dopo la sentenza del 2023 e oltre il quadro sostanziale assunto a riferimento anche dalla decisione del 2025.

A questo punto la domanda è inevitabile: si può davvero sostenere che questo nuovo assetto progettuale sia coperto dal giudicato? La risposta non può essere affidata a formule semplificate.

Il giudicato del Consiglio di Stato non ha mai riguardato il progetto della Coppa America. Il progetto AC38 è successivo alla stessa sentenza del 2023 e, in larga parte, come detto, anche alla decisione del 2025. Quest'ultima, infatti, è una mera sentenza di ottemperanza: non introduce nuovi parametri di valutazione, né ridefinisce l'oggetto del giudizio. Si limita a ribadire l'obbligo dell'amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi nel 2023, richiamando ancora una volta l'equivalenza tra il progetto originario e il Pftc di Invitalia. Quindi, l'intero impianto che giustifica l'affidamento si fonda su una comparazione tecnica che non include il progetto attuale nella sua interezza.

Il giudicato, certo, vincola. Ma entro i limiti dei fatti e delle condizioni che ne hanno determinato la formazione. Se quei fatti cambiano, se l'oggetto dell'intervento si trasforma, se le opere assumono caratteristiche diverse, il richiamo al giudicato non può sostituire la verifica. Occorre dimostrare e non proclamare la continuità. Ed è questo il nodo. Nel caso di Bagnoli i documenti suggeriscono una discontinuità tra il progetto che ha fondato la decisione giurisdizionale e quello che si intende realizzare.

Non si tratta di negare la complessità della vicenda, né di mettere in discussione il valore delle decisioni del Consiglio di Stato. Si tratta, piuttosto, di evitare che il giudicato venga utilizzato come una formula onnivora, capace di assorbire qualsiasi evoluzione progettuale senza ulteriori verifiche.

Perché in questo modo uno strumento di garanzia, quale il giudicato, diventa un argomento retorico e strumentale. Bagnoli è da decenni un luogo simbolico della crisi industriale, delle promesse mancate, delle politiche pubbliche incomplete. Proprio per questo richiede un dibattito all'altezza della sua storia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA